



Comunicato Ufficiale n. 54 del 16/04/2020

Stagione Sportiva 2019/2020

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2546
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	2546
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	2546
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	2546
CALCIO FEMMINILE	2547
CALCIO A 5	2547
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	2547
5. RISULTATI	2547
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	2548
7. ERRATA CORRIGE	2554
8. ALLEGATI	2554
9. CALENDARIO GARE	2554

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel. 0556521431
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel. 0556521432
Tesseramento	tel. 0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521444
Affari generali	tel. 0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415
Impianti sportivi	tel. 0556521421		Giudice sportivo	tel. 0556521417 - 418
				fax 0557472709
			Corte appello sportiva e	tel. 0556521430
			Tribunale Federale	fax 0557472710
				fax 0556540787
				fax 0557472707
				giudicetoscana@pec-legal.it
				giudice.toscana@lnd.it
				cortetoscana@pec-legal.it
				cdt.toscana@lnd.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva, la Corte Federale di Appello Sportiva Territoriale e al Tribunale Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall'artt. 67 e 71 C.G.S., ai seguenti indirizzi:

Giudice Sportivo Territoriale Toscana giudicetoscana@pec-legal.it giudice.toscana@lnd.it

**Corte di Appello Sportiva Toscana
e Tribunale Federale Toscana** cortetoscana@pec-legal.it cdt.toscana@lnd.it

Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate, potranno subire ritardi nella loro evasione o anche incorrere nella loro inammissibilità.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a lunedì 4 maggio p.v., salvo proroghe.

Per comunicazioni urgenti di primaria importanza contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni

3.2.2. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**

Tel. 055 6521432 - FAX 055 7472707

ORE 10:00- 13.00 MARTEDI-MERCOLEDI

CALCIO A 5

CORSO ALLENATORI

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a **futsal.toscana@Ind.it** indicando anche la zona di provenienza.

Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

Primo Collegio

La Corte Federale così composta:

Dott.	Carmine	Compagnini	Presidente
Avv.	Alessandro	Brogi	Componente
Avv.	Enzo	François	Componente
Sig.	Giuseppe	Camarlinghi	Assistente AIA

Con l'assistenza alla segreteria del **sig. Tosi Fabrizio** si è riunita il giorno **06 marzo 2020 alle ore 17.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

75 / r – Stagione Sportiva 2019 / 2020.

**Reclamo proposto dall'A.S.D. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che ha squalificato per tre giornate di gara il Calciatore Bacci Lorenzo.
(C.U. n. 49 /2020)**

Il provvedimento impugnato così motivato: *“Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G.”* viene impugnato dalla Società Pieve Fosciana la quale ritiene, con laconico reclamo, che la frase contenente le offese assunta dal G.S. a fondamento della decisione (*ridicolo, che bimbetto*) siano state rivolte dal Calciatore Bacci al pubblico in risposta ad un'offesa ricevuta e giammai al D.G..

Chiede di conseguenza che la sanzione venga ridotta ad una giornata di gara quale conseguenza dell'avvenuta espulsione per doppia ammonizione.

Esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto la Corte dichiara doversi respingere il reclamo.

Infatti, a prescindere dal non spiegare la reclamante come ci si possa rivolgere ad un certo numero di persone (il pubblico) appellandolo come *“bimbetto”*, l'Arbitro ha, in questa sede, precisato che la frase gli è stata rivolta direttamente dal Calciatore, che si trovava ad un metro di distanza, al momento dell'assunzione del provvedimento di espulsione.

Circa la congruità della sanzione il Collegio osserva come la frase ricevuta dal D.G. rivesta, quantomeno, i connotati del comportamento irrispettoso che l'art. 36 sanziona con la squalifica per due giornate di gara alle quali deve essere aggiunta la squalifica per una giornata dovuta all'espulsione.

Il provvedimento impugnato è quindi confermato perché fondato in punto di fatto e congruo nella determinazione della sanzione.

P.Q.M.

la C.S.A.T. della Toscana respinge in via definitiva il reclamo proposto e conferma l'acquisizione della tassa.

Il Segretario	Il Presidente	Giudice relatore ed Estensore
(Tosi Fabrizio)	(Carmine Compagnini)	(Carmine Compagnini)

Delibera depositata in data 07.03.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.75.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**55 Stagione sportiva 2019-2020 Oggetto: C.U. n. 43 del 23.01.2020****Reclamo del calciatore Marco Mariani (in proprio) avverso la squalifica fino al 23.07.2022 (2 anni e 6 mesi) e l'ammenda di euro 500,00 inflitte dal GST**

Con tempestivo reclamo il calciatore sig. Marco Mariani ricorre alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana chiedendo, per i motivi di seguito riassuntivamente esposti la revoca (e in ipotesi la riduzione) delle sanzioni al medesimo comminate dal GST con la seguente motivazione: *'Per aver colpito il D.G. all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa. Viene ulteriormente inflitta allo stesso l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 35 C/6 CGS. La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.*

Cessa con effetto immediato la sanzione inflitta a carico del calciatore MORI ROBERTO (Filattierese) di cui al Com. Uff. n. 41 del 09.01.2020'.

Il reclamante nega di essere l'autore del gesto di violenza di cui al provvedimento impugnato, anche se ammette di aver partecipato, assieme ad alcuni dirigenti e compagni di squadra alle proteste arbitrali susseguenti alla mancata concessione di un calcio di rigore; proteste poi sfociate in un accerchiamento e in alcune spinte ai danni del direttore di gara.

Precisa inoltre che, in tale contesto, il dirigente Antonio Volpi *'sospinto da dietro da un'altra persona, e senza volerlo'* con la mano destra ha sfiorato l'orecchio destro del direttore di gara, il quale, impaurito per la situazione venutasi a creare, ha poi determinato la fine della partita.

Precisa altresì che, in tale frangente, il sig. Mariani si trovava posizionato di fronte al direttore di gara, e non alle sue spalle, ragione per cui il medesimo *'mai avrebbe potuto colpirlo all'orecchio destro'* poiché, tra l'altro, la mano sinistra era impegnata dalle scarpette.

Evidenzia inoltre, al fine di rafforzare quella che è la tesi principale esposta con il reclamo, che l'arbitro è stato sì accerchiato e spintonato, ma che, comunque, le conseguenze subite dal direttore di gara sono state minimali; ciò in quanto l'arbitro non è caduto a terra, ha abbandonato il terreno di gioco in maniera autonoma e senza l'ausilio di terzi, non ha riportato traumi né problematiche ulteriori, tanto che successivamente neppure si è recato al Pronto Soccorso Ospedaliero. Tali evidenze dimostrano, pertanto, a parere del ricorrente, *'l'assoluta pochezza di quanto avvenuto'*, peraltro riferibile unicamente alla persona del dirigente Antonio Volpi, il quale, come da dichiarazione dal medesimo sottoscritta prodotta dal reclamante, ammette *'di essersi avvicinato all'arbitro in tono minaccioso, ma solo con l'intenzione di spingerlo, salvo poi toccarlo con la mano destra essendo a sua volta spinto da dietro'*.

Gesto che, ad avviso del reclamante, non può essere annoverato nell'ambito delle condotte di violenza.

Il Mariani infine, ritenendo che la questione necessiti *'una valutazione più approfondita degli accadimenti mediante l'utilizzo di quegli ampi poteri di indagine che competono agli organi di Giustizia federali'*, chiede che la Corte disponga la convocazione del direttore di gara.

Esaminato il ricorso, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo, la Corte ha richiesto, e poi acquisito, dall'ufficiale di gara un supplemento di rapporto per meglio comprendere i fatti e, in particolare, non essendo state esplicitate nel provvedimento impugnato, le ragioni ed i motivi per cui il GST avesse disposto la revoca della squalifica, originariamente, inflitta ex art. 5, c. 2, CGS a carico del capitano Mori Roberto (C.U. n. 41 del 09.01.2010), per applicarla al calciatore Mariani Marco (C.U. n. 43 del 23.01.2020).

Nel fascicolo di prime cure non risultava infatti allegata la dichiarazione, successivamente pervenuta dalla segreteria del GST, con la quale il Presidente della società Filattierese, in data 15.01.2020 aveva comunicato allo stesso GST che il Comando Carabinieri di Pontremoli (MS) lo aveva informato *'di aver individuato l'autore del presunto atto di cui sopra nella figura di Marco Mariani...'*

Dalla lettura del supplemento di rapporto la Corte ha inoltre appreso la circostanza che l'ufficiale di gara è stato convocato dai Carabinieri di Pontremoli per visionare un video, dall'esame del quale ha potuto individuare nella persona del Mariani Marco l'autore del gesto di violenza ('pugno all'orecchio').

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dunque ritenuto di approfondire la questione disponendo di convocare presso di sé il direttore di gara, al fine di avere chiarezza sui fatti, non solo per quanto avvenuto sul campo di gara, ma anche per quanto avvenuto successivamente, con particolare riferimento alle ragioni ed ai motivi per cui le Forze dell'Ordine avevano determinato la sua convocazione in caserma.

In sede di audizione l'arbitro, richiesto di chiarire i fatti, ha confermato di essere stato convocato dai CC di Pontremoli per visionare un video dagli stessi acquisito sui fatti di cui si discute.

Il D.g. ha inoltre dichiarato di aver potuto constatare che Marco Mariani è l'autore del gesto di violenza, affermando comunque, a precisa domanda, che il nominativo di tale persona gli è stato indicato dai CC.

Esclude, in ogni caso, che la persona responsabile del gesto possa essere il dirigente Antonio Volpi, confermando (in ogni caso) di aver patito, in conseguenza del colpo ricevuto, un forte dolore, pur non essendosi recato al Presidio di primo soccorso

Così chiariti i fatti, la Corte passa a decisione.

L'istruttoria di causa ha permesso di verificare, a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla Corte, che l'arbitro non ha riconosciuto la persona responsabile del gesto di violenza posto in suo danno.

Il direttore di gara, infatti, a precisa domanda del Collegio, ha dichiarato di aver potuto constatare che il calciatore autore del gesto fosse Mariani Marco, solo perchè tale nominativo gli era stato indicato dalle Forze dell'Ordine.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato non possa *'reggere l'urto'* delle contestazioni ed eccezioni sollevate dal reclamante, in riferimento alla corretta identificazione del soggetto responsabile del gesto di violenza.

Le dichiarazioni rese dal direttore di gara, infatti, non appaiono adeguatamente circostanziate, né le stesse appaiono reggersi su motivazioni (e presupposti di fatto) certe, chiare e logiche in ordine a chi sia stato effettivamente l'autore del gesto di violenza.

Il Collegio deve invece dare evidenza del fatto che le affermazioni rese dall'arbitro, anche in sede di audizione, fortificano il convincimento che le stesse non siano frutto di un ricordo dei fatti genuino, quanto invece figlie di un condizionamento esogeno (per suggerimento) avvenuto a seguito dell'intervento dei CC.

Corroborata tale convincimento la circostanza che l'arbitro, neppure a seguito della visione del filmato, sia riuscito ad identificare, con certezza, chi fosse l'autore del gesto di violenza.

In quest'ottica, pertanto, la Corte non può fare altro che prendere atto della impossibilità di identificare, con granitica certezza, chi sia stato il soggetto responsabile del gesto di violenza, dovendo tra l'altro rilevare che, seppur nella consapevolezza del corretto operato delle Forze dell'Ordine, allo stato risulta del tutto ignota l'origine e la provenienza del filmato sottoposto alla visione del direttore di gara, così come non è dato sapere se tale filmato, ai fini della declaratoria di autenticità, faccia parte di un fascicolo di indagine aperto presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene non sussistere le condizioni per poter attribuire la responsabilità esclusiva del gesto di violenza a carico del calciatore Marco Mariani, poiché, si ripete, le prove versate in atti hanno permesso di individuare con certezza l'autore del gesto.

Le dichiarazioni arbitrali, come detto, appaiono condizionate da un elemento esogeno, finendo per apparire le stesse non del tutto convincenti.

In tale contesto, dunque, la Corte, nutrendo dubbi sul percorso volto ad identificare il soggetto responsabile del gesto di violenza e stante il venire meno, limitatamente a questo profilo, il carattere fidefaciente delle dichiarazioni arbitrali, ritiene indispensabile inviare gli atti alla Procura Federale perchè accerti ed individui la persona/e responsabile/i del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro.

Conseguentemente a quanto sopra, si procede a revocare la sanzione impugnata (sia principale che accessoria) posta a carico del calciatore Marco Mariani, inviando gli atti al GST perchè quest'ultimo sanzioni, al fine di non rendere impunito l'atto di violenza (in ordine alla cui natura si ritiene essere raggiunta la prova), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, CGS il calciatore capitano al momento del fatto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in riforma del provvedimento impugnato, revoca la squalifica e l'ammenda comminate al calciatore Marco Mariani di cui al CU n. 43 del 23.01.2020; dispone l'invio degli atti al GST affinchè sia sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma, 2, CGS il calciatore capitano della società Filattierese al momento del fatto;

dispone altresì l'invio degli atti alla Procura Federale perchè accerti ed individui la persona/e responsabile/i del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro.

Ordina non disporsi l'addebito della tassa di reclamo.

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Tosi Fabrizio)

(Carmine Compagnini)

(Enzo François)

Delibera depositata in data 09.03.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.55.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

66 / r – Stagione Sportiva 2019 / 2020. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Orange Don Bosco che si oppone alla decisione con la quale il G.S.T. ha inibito ai Dirigenti Gabriele Bruni, Fabio Lorini e Daniele Tenti di svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 7 aprile 2020. (C.U. n. 33/2020).

Dopo la fine della gara del Campionato di III Categoria: S.P. Montigliolo A.S.D. / A.S.D. Orange Don Bosco l'Arbitro ha riportato sul rapporto di gara che, mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, veniva raggiunto dai Tesserati della Società Don Bosco Bruni, Lorini e Tenti, che lo offendevano ripetutamente.

Il G.S.T. ha assunto, di conseguenza, la decisione che viene oggi impugnata motivandola, uniformemente per i tre tesserati, nel modo seguente:

“a fine gara unitamente ad altri due tesserati della propria squadra si faceva incontro al D.G., a cui veniva impedito di proseguire verso gli spogliatoi, nel contempo offendendolo ripetutamente. “

Il provvedimento è stato impugnato dalla Società Orange Don Bosco la quale si limita a negare sia le offese che l'addebito relativo all'aver ostacolato il D.G. nel suo rientro nello spogliatoio, assumendo che *“...i fatti non si sono svolti come scritto sul Referto”* senza apportare alcun elemento concreto atto a mettere in dubbio lo svolgimento dei fatti. L'Arbitro facendo seguito alla richiesta di supplemento inoltratogli dalla Corte ha confermato integralmente il rapporto di gara evidenziando l'intervento portato in suo aiuto dai Dirigenti della Società Montigliolo che hanno cercato di calmare i Tesserati Bruni, Lorini e Tenti. Il reclamo non può trovare accoglimento stante il carattere di prova privilegiata che il C.G.S. assegna al rapporto di gara con l'art. 61 e che, per costante giurisprudenza del giudice, può subire qualche attenuazione solo in presenza di concreti e probanti dati di fatto che possano emergere in sede di esame del reclamo. Rileva ancora il Collegio che la sanzione è più che congrua sotto il profilo dell'entità della sanzione irrogata, rilevandosi che i Tesserati colpiti dalla sanzione rivestivano in occasione della gara in questione la qualifica rispettivamente di Allenatore, Massaggiatore e Dirigente accompagnatore.

P.Q.M.

La C.S.A.T. della Toscana respinge in via definitiva il reclamo disponendo l'acquisizione della tassa

Il Segretario

Il Presidente

Giudice relatore ed Estensore

(Fabrizio Tosi)

(Carmine Compagnini)

(Carmine Compagnini)

Delibera depositata in data 07.03.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.66.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

69 stagione sportiva 2019/2020 Gara Croce Verde Viareggio – Trebesto (1-3) del 17 febbraio 2020. Campionato terza categoria In C.U. n. 55 del 19 febbraio 2020 D.P. Lucca. Reclama la A.S.D.C. Popolare Trebesto avverso l'ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

“A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

EURO 1.000,00 (C. POPOLARE TREBESTO)

Per fatti violenti dei propri sostenitori. Al 25° minuto del secondo tempo circa quaranta sostenitori lanciavano in campo materiale esplodente a pochi passi dall'assistente di parte della società ospitante che in conseguenza della forte deflagrazione accusava dolore all'orecchio. Conseguentemente l'assistente veniva invertito di posizione. Al termine della gara gli stessi lanciavano ripetutamente all'interno dell'area annessa agli spogliatoi fumogeni che, a causa dell'intensità del fumo emanato, ritardavano il rientro del D.G. negli spogliatoi. Inoltre tali sostenitori tentavano di accedere al recinto di gioco aggrappandosi alla recinzione ed al cancello, pertinenze che venivano colpite con calci e pugni e, conseguentemente, danneggiate.

In considerazione di quanto sopra il D.G. contattava le Forze dell'ordine che, giunte prontamente in loco, dovevano richiedere ulteriori rinforzi per ristabilire l'ordine, necessitando di circa 50 minuti di tempo. Fatti da considerarsi di particolare gravità in ragione del risultato di vittoria ottenuto dalla Società.”.

La Società reclamante non nega che vi sia stato il lancio di un petardo, tuttavia lo stesso sarebbe stato lanciato all'esterno del recinto di gioco ed in particolare il D.G. non avrebbe effettivamente visto il lancio del petardo, tantoché lo scambio di posizione dell'assistente di parte sarebbe avvenuto solo a seguito di una espressa richiesta da parte di quest'ultimo. Precisa inoltre che comunque l'utilizzo del materiale esplodente sarebbe avvenuto esclusivamente per scopi coreografici, senza alcun intento violento.

Per quanto riguarda gli accadimenti che hanno avuto luogo al termine della gara la Società reclamante, pur non negando che si fossero riscaldati gli animi dei propri sostenitori, afferma che tale circostanza sarebbe stata unicamente una reazione alla condotta di un calciatore avversario il quale dapprima rifiutava il saluto di fine gara e successivamente rivolgeva un "saluto romano" ai propri sostenitori, gesto quest'ultimo assolutamente contrario ai valori ispiratori della Società Trebesto. Di guisa che tale reazione nulla avrebbe avuto a che vedere con il risultato acquisito sul campo.

Infine rileva che già dopo circa 10 minuti dal termine della gara la situazione sarebbe già tornata tranquilla, infatti i Carabinieri rimanevano a circa 30 metri dal luogo di assembramento non intervenendo in alcun modo e verosimilmente i rinforzi erano stati chiamati precedentemente in via per così dire preventiva.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione che ritiene eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto. Formula infine richiesta di audizione.

Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma l'esplosione del petardo all'interno del terreno di gioco attestato dal fatto che l'assistente di parte gli mostrava il petardo esploso, conseguentemente il medesimo D.G. invertiva detto assistente. Per quanto riguarda i fatti verificatisi a fine gara, l'Arbitro non è in grado di riferire se i sostenitori siano stati in qualche modo provocati in quanto concentrato ad osservare le condotte poste in essere dagli stessi in relazione alle quali conferma quanto già riportato nel rapporto di gara. Afferma che effettivamente con l'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri, che ha avuto luogo dopo circa 10 minuti dal termine della gara, i tifosi ospiti lasciavano l'impianto di gioco e le forze dell'ordine ripristinavano l'ordine pubblico.

Alla riunione del 06 marzo 2020 era presente la Società Trebesto a mezzo di proprio rappresentante, il quale, reso edotto delle ulteriori osservazioni del D.G., si riportava al reclamo confermando come l'Arbitro non abbia visto il punto in cui il petardo era effettivamente esploso e l'inversione dell'assistente di parte fosse avvenuta solo dietro richiesta di quest'ultimo. Ammette che a fine gara ci sia stato un confronto acceso dei propri sostenitori con i calciatori avversari pur ribadendo la provocazione, ritenuta particolarmente grave. Precisa infine che nel momento in cui l'Arbitro chiamava il 112 la situazione era sostanzialmente già tornata tranquilla.

Preliminarmente occorre osservare che ai sensi dell'art. 25 comma 3 del C.G.S. "*le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere*", pertanto, se per la violazione della norma è sufficiente anche la sola introduzione di materiale pirotecnico in un impianto sportivo, la disquisizione relativa all'effettivo punto in cui il petardo è esploso appare irrilevante, mentre la stessa Società reclamante ammette che comunque un petardo sia esploso e che ciò sia avvenuto all'interno dell'impianto. Tra l'altro appare credibile che la deflagrazione sia avvenuta vicino all'assistente di parte, in quanto quest'ultimo, come riferito nel supplemento, consegnava nell'immediatezza al D.G. il petardo esploso.

Allo stesso modo non risulta in dubbio l'accensione di fumogeni al termine della gara, utilizzo che, al di là di quale ne sia stato lo scopo (ad esempio festeggiamenti per la vittoria), ricade comunque nell'ambito di applicazione della norma succitata.

Non risulta provata la circostanza attenuante invocata e relativa alla provocazione, in quanto l'Arbitro non è in grado di riferire alcunché sul punto, mentre il medesimo conferma i calci e le spinte inferte dai sostenitori alla rete perimetrale.

Pare invece accertato che la situazione generale sia ritornata alla calma dopo circa 10 minuti e comunque con l'arrivo della prima pattuglia dei Carabinieri e non dopo 50 minuti come invece indicato dal G.S.T. nella propria motivazione, cosicché risulta sostanzialmente confermato che l'intervento dei rinforzi abbia avuto una funzione esclusivamente preventiva anche in considerazione del numero dei sostenitori presenti.

Non appare condivisibile inoltre l'aggravante, sempre indicata dal G.S.T. nella propria motivazione, relativa al risultato favorevole acquisito sul campo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato occorre verificare se la sanzione comminata appaia congrua o meno.

In via preliminare occorre rilevare che il comma 7 dello stesso art. 25 del C.G.S., per le violazioni di cui al comma 3, prevede un'ammenda minima di 500 euro ed è su tale base che il Collegio deve effettuare le proprie valutazioni. Orbene nel caso di specie possono ravvisarsi alcuni elementi tali da determinare un aggravamento della sanzione base, così l'utilizzo di materiale pirotecnico sia nel corso della gara che al termine della stessa, l'esplosione del petardo vicino all'assistente di parte oltre alla condotta del pubblico al termine della gara che comunque dovrà essere presa in considerazione nella determinazione della sanzione. D'altra parte, rispetto a quanto contestato dal G.S.T., è stato accertato che la situazione era tornata tranquilla dopo circa 10 minuti e comunque con l'intervento di una sola pattuglia, inoltre l'aggravante richiamata per il risultato di vittoria non deve essere presa in considerazione.

Ciò premesso, pur dovendo le condotte poste in essere dai sostenitori della Società Trebesto sicuramente stigmatizzate e sanzionate, tuttavia, per quanto sopra argomentato, l'ammenda inflitta dal G.S.T. appare eccessiva e deve essere in parte ridotta

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione assunta dal G.S.T. riduce l'ammenda ad €.800,00 (ottocento/00).

Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

Il Segretario (Fabrizio Tosi)	Il Presidente (Carmine Compagnini)	Giudice relatore ed Estensore (Alessandro Brogi)
----------------------------------	---------------------------------------	---

Delibera depositata in data 11.03.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.69.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

63 stagione sportiva 2019/2020 Gara Isolotto – Olmo Ponte Arezzo (1-4) del 02 febbraio 2020. Campionato Under 17 Allievi Regionali. In C.U. n. 45 del 06 febbraio 2020 C.R. Toscana. Reclama la U.P.D. Isolotto avverso l'ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana:

"A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

EURO 600,00 (ISOLOTTO)

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara e termine. Per aver consentito a persone estranee di accedere al recinto di gioco a fine gara ove le stesse rivolgevano ai calciatori ospiti frasi offensive e minacciose. Per avere uno di detti estranei afferrato l'arbitro per un braccio, rivolgendogli frase irrispettosa."

La Società reclamante non nega il contegno offensivo tenuto da parte di propri sostenitori presenti in tribuna durante la gara, tuttavia intende precisare che a fine gara era presente il custode dell'impianto a piantonare l'ingresso del recinto di gioco, tuttavia "un signore di mezz'età", approfittando dell'uscita di due giocatori verso l'esterno, avrebbe eluso la presenza di detto custode intromettendosi nel recinto di gioco, nonostante ciò – sempre a detta della Reclamante – tale soggetto non sarebbe venuto in contatto con il D.G. in quanto subito fermato da alcuni tesserati della Società Isolotto. Nega che siano state rivolte frasi offensive ai calciatori ospiti. Chiede pertanto una riduzione della sanzione che ritiene sproporzionata rispetto agli episodi contestati. Formula infine richiesta di audizione.

Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma il contatto con il soggetto estraneo penetrato all'interno del recinto spogliatoi così come già descritto nel rapporto di gara, precisando come l'allontanamento del predetto sia in realtà avvenuto soltanto dopo esplicita richiesta dello stesso Arbitro. Conferma altresì le offese rivolte dai sostenitori nei confronti dei tesserati della squadra ospite.

Ancorché ritualmente convocata per la riunione del 06 marzo 2020, nessuno compariva per l'U.P.D. Isolotto.

Gli addebiti contestati risultano sostanzialmente confermati dagli atti ufficiali. La stessa Società reclamante non nega le offese e le minacce rivolte al D.G. durante la gara, mentre per quanto riguarda gli episodi verificatisi alla fine della stessa, questi ultimi vengono confermati dall'Arbitro in maniera piuttosto circostanziata anche nel supplemento reso su richiesta della Corte, conseguentemente, in ragione della forza privilegiata che deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni del D.G. e considerato che comunque nel reclamo non si rinvengono elementi tali da far emergere dubbi sulle medesime, i fatti debbono appunto ritenersi integralmente comprovati così come contestati.

Pur tuttavia, ancorché gli addebiti *de quibus* siano senz'altro da censurare e sanzionare, tuttavia l'ammenda inflitta dal G.S.T. appare eccessiva in ordine a quanto in concreto verificatosi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione assunta dal G.S.T. riduce l'ammenda ad €.400,00 (quattrocento/00).

Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

Il Segretario (Fabrizio Tosi)	Il Presidente (Carmine Compagnini)	Giudice relatore ed Estensore (Alessandro Brogi)
----------------------------------	---------------------------------------	---

Delibera depositata in data 11.03.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.63.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

Nessuna comunicazione.

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 16-04-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini